

**ALL. A)**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<b><u>NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.</u></b>  <u>Art. 1 – L’Assemblea della L.N.D.</u>  L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D. a) in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.; b) in via straordinaria quando ricorrono gravi circostanze o, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto.  La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.	<b><u>NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.</u></b>  <u>Art. 1 – L’Assemblea della L.N.D.</u>  L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D. a) in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.; b) in via straordinaria quando ricorrono gravi circostanze o, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto.  La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.
  <u>Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea</u>  Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.  L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la	  <u>Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea</u>  Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.  L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la

presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

#### Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea della L.N.D.:

prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché dell'elezione dei Delegati Assembleari.

elege, per il quadriennio olimpico:

- 1) il Presidente della L.N.D.;
- 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di

presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

#### Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea della L.N.D.:

prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché dell'elezione dei Delegati Assembleari.

elege, per il quadriennio olimpico:

- 1) il Presidente della L.N.D.;
- 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;

appartenenza;

4) i 3 Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza.

5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

acredita:

- il candidato alla carica di Presidente Federale, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.C.

designa:

- i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risulterà designato il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accettare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

4) **i 4 Consiglieri Federali della LND secondo le rappresentanze di cui al successivo art. 8 lett. d) ed e) del presente Regolamento,**

5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

acredita:

~~- il candidato alla carica di Presidente Federale, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.C.~~

designa:

- i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risulterà designato il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accettare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

#### **PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI**

##### **Art. 5 – Convocazione**

L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei Giochi olimpici estivi, nel rispetto del presente Regolamento e comunque prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è altresì convocata, in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

#### **PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI**

##### **Art. 5 – Convocazione**

L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei Giochi olimpici estivi, nel rispetto del presente Regolamento e comunque prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è altresì convocata, in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione

<p>dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.</p> <p><b>Art. 6 – <u>Costituzione e deliberazioni</u></b></p> <p>Partecipano all'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive Società aventi diritto al voto.</p> <p>Sono invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;</li> <li>- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;</li> <li>- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;</li> <li>- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;</li> <li>- i Delegati delle Società non aventi diritto al voto.</li> </ul> <p>Hanno diritto al voto le Società di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto federale.</p> <p>Le Società dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.</p> <p>Le Società partecipanti all'Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro</p>	<p>dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.</p> <p><b>Art. 6 – <u>Costituzione e deliberazioni</u></b></p> <p>Partecipano all'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive Società aventi diritto al voto.</p> <p>Sono invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;</li> <li>- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;</li> <li>- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;</li> <li>- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;</li> <li>- i Delegati delle Società non aventi diritto al voto.</li> </ul> <p>Hanno diritto al voto le Società di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto federale.</p> <p>Le Società dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.</p> <p>Le Società partecipanti all'Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro della Società.</p>
--	---

della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:

a) eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
- 4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati in rappresentanza dell'attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:

a) eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
- 4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati in rappresentanza dell'attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo	- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata	- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria	- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Campania	- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna	- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia	- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Lazio	- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Liguria	- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 10 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia	- n. 10 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Marche	- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Molise	- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta	- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia	- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna	- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia	- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana	- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige	- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria	- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto	- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Comitato Interregionale	- n. 3 Delegati per il Comitato Interregionale
- n. 3 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque	- n. 3 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 3 Delegati per la Divisione Calcio Femminile	- n. 3 Delegati per la Divisione Calcio Femminile

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società “pure” di competenza dei Comitati Regionali.

b) designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale, salvo quanto previsto degli artt. 12 e 13.
  
- 4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

Le Assemblee del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono esprimere, ciascuna, una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D., indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della LND, il Comitato Interregionale e le Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono designare, per mezzo del proprio Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12, un candidato soltanto qualora l'impedimento definitivo riguardi il Vice Presidente dalle stesse precedentemente designato.

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati Regionali, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società “pure” di competenza dei Comitati Regionali.

b) designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale **di cui all'art. 8 lett. e**, salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13.
- 4) **il candidato alla carica di Consigliere Federale di cui all'art. 8 lett. d), salvo quanto previsto dall'art. 13;**
- 5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

Le Assemblee del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono esprimere, ciascuna, una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D., indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della LND, il Comitato Interregionale e le Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono designare, per mezzo del proprio Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12, un candidato soltanto qualora l'impedimento definitivo riguardi il Vice Presidente dalle stesse precedentemente designato.

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati Regionali, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali

riunite in apposito collegio di garanzia elettorale.

Nelle Assemblee del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale.

## **PARTE II – FORMALITA’ – NORME GENERALI**

### **Art. 8 – Candidature**

Possono essere candidati alle cariche federali nell’ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all’articolo 29, dello Statuto Federale, nonchè del Regolamento di Lega, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- ↔ Vice Presidenza della L.N.D: designazione da parte di almeno 4 tra Comitati e Divisioni in esse comprese almeno 3 designazioni da parte dei Comitati dell’area territoriale di appartenenza;
- d) Consiglieri Federali suddivisi per area territoriale di appartenenza: designazione da parte di almeno 3 Comitati Regionali;

riunite in apposito collegio di garanzia elettorale.

Nelle Assemblee del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale.

## **PARTE II – FORMALITA’ – NORME GENERALI**

### **Art. 8 – Candidature**

Possono essere candidati alle cariche federali nell’ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all’articolo 29, dello Statuto Federale, nonchè del Regolamento di Lega, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- c) Vice Presidenza della L.N.D: designazione da parte di almeno 4 tra Comitati e Divisioni in esse comprese almeno 3 designazioni da parte dei Comitati dell’area territoriale di appartenenza;
- d) un Consigliere Federale: designazione da parte di almeno 9 Comitati Regionali;**
- e) tre Consiglieri Federali, in ragione di 1 Consigliere per ciascuna**

<p>e) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;</p> <p>Ciascun Comitato o Divisione può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D. Per la candidatura a Consigliere Federale relativa all'area territoriale di appartenenza, ogni Comitato Regionale può presentare non più di una designazione.</p> <p>f) Presidenza del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>g) Presidenza della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>h) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>i) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p>	<p><b>delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione da parte di almeno 3 Comitati Regionali;</b></p> <p>f) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;</p> <p>Ciascun Comitato o Divisione può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D. Per la candidatura a <b>Consigliere Federale in rappresentanza della LND Nazionale e a Consigliere Federale</b> relativa all'area territoriale di appartenenza, ogni Comitato Regionale può presentare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>una designazione per la carica di cui all'art. 8 lett. d);</b></li> <li>2) <b>una designazione per la carica di cui all'art. 8 lett. e) relativa all'area territoriale di appartenenza.</b></li> </ol> <p>g) Presidenza del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>h) Presidenza della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>i) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p><b>I) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</b></p>
---	---

l) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

m) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

n) Presidenza dei Comitati Regionali:

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 80 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 100 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 120 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.

o) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati Regionali:

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto:

**m) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;**

**n)** Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

**o) Presidenza dei Comitati Regionali:**

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 80 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 100 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 120 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.

**p) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati Regionali:**

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto:

<p>designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;</p> <p>- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;</p> <p>- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.</p> <p>p) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 15 Società di appartenenza aventi diritto di voto.</p> <p>q) Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza, attraverso l'accreditamento di almeno quindici Società di "puro Settore" per ognuna delle suddette regioni.</p> <p>Per le designazioni di cui ai punti f), g), h), i), l), m), n), o) e p), della presente norma, il calcolo delle Società aventi diritto al voto è riferito alla data del 30 Giugno precedente. A tale data, per le designazioni, le Società devono aver maturato dodici mesi di affiliazione e svolto attività con carattere continuativo nelle Stagioni Sportive comprese nel suddetto periodo.</p> <p>Per l'elezione a Responsabile regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque è prevista la designazione di almeno dieci Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive. Per i Comitati Regionali che hanno meno di dieci Società "pure" di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, la designazione dovrà essere presentata da almeno una Società pura regionale delle rispettive</p>	<p>designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;</p> <p>- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;</p> <p>- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.</p> <p>q) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 15 Società di appartenenza aventi diritto di voto.</p> <p>r) Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza, attraverso l'accreditamento di almeno quindici Società di "puro Settore" per ognuna delle suddette regioni.</p> <p>Per le designazioni di cui ai punti <b>f), g), h), i), l), m), n), o), p), q)</b>, della presente norma, il calcolo delle Società aventi diritto al voto è riferito alla data del 30 Giugno precedente. A tale data, per le designazioni, le Società devono aver maturato dodici mesi di affiliazione e svolto attività con carattere continuativo nelle Stagioni Sportive comprese nel suddetto periodo.</p> <p>Per l'elezione a Responsabile regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque è prevista la designazione di almeno dieci Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive. Per i Comitati Regionali che hanno meno di dieci Società "pure" di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, la designazione dovrà essere presentata da almeno una Società pura regionale delle rispettive discipline sportive.</p>
---	--

discipline sportive.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D.

#### Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D.

#### Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva.

Le candidature a Delegato Assembleare in rappresentanza delle Società di “puro” Settore Giovanile devono essere depositate presso la Segreteria della L.N.D., successivamente alla verifica di ammissibilità delle stesse da parte delle competenti Commissioni Disciplinari Territoriali.

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale per elezioni della la L.N.D., del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile e, per le elezioni dei Comitati Regionali, le competenti Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale ne verificano l'ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di due giorni dall'avvenuta presentazione delle candidature.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte di Giustizia Federale entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive.

#### Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente della L.N.D.

Le candidature a Delegato Assembleare in rappresentanza delle Società di “puro” Settore Giovanile devono essere depositate presso la Segreteria della L.N.D., successivamente alla verifica di ammissibilità delle stesse da parte delle competenti Commissioni Disciplinari Territoriali.

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale per elezioni della la L.N.D., del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile e, per le elezioni dei Comitati Regionali, le competenti Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale ne verificano l'ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di due giorni dall'avvenuta presentazione delle candidature.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte di Giustizia Federale entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive.

#### Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente della L.N.D. precedono le altre.

precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

#### Art. 11 – Maggioranze deliberative

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Risulterà eletto il candidato che, all'esito del ballottaggio, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e di Consigliere Federale dell'area territoriale di appartenenza, è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti.

Per l'elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di competenza territoriale.

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad

Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

#### Art. 11 – Maggioranze deliberative

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Risulterà eletto il candidato che, all'esito del ballottaggio, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D e dei Consiglieri Federali **di cui all'art. 8 lett. d) ed e)** è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti.

Per l'elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di competenza territoriale.

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore

ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l'esclusione delle Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive.

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Tutti i componenti di natura elettiva della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non

votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l'esclusione delle Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive.

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Tutti i componenti di natura elettiva della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano

siano previsti dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

Qualora un Delegato Assembleare perda la qualifica di Dirigente di Società o la Società di appartenenza non sia inquadrata tra quelle partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione per il/la quale risultava eletto, decade automaticamente dalla carica e perde la qualifica di Delegato Assembleare.

#### Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vicepresidenti della L.N.D.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della LND si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

- 1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo , comunica ai Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata, la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato Regionale, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine all'uopo indicato;
- 2) la medesima comunicazione, con il medesimo invito, verrà inoltrata al Comitato Interregionale e/o alla Divisione che avesse in precedenza designato il Vice Presidente le cui funzioni risultano cessate;
- 3) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica

previsti dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

Qualora un Delegato Assembleare perda la qualifica di Dirigente di Società o la Società di appartenenza non sia inquadrata tra quelle partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione per il/la quale risultava eletto, decade automaticamente dalla carica e perde la qualifica di Delegato Assembleare.

#### Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vicepresidenti della L.N.D.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della LND si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

- 1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo , comunica ai Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata, la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato Regionale, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine all'uopo indicato;
- 2) la medesima comunicazione, con il medesimo invito, verrà inoltrata al Comitato Interregionale e/o alla Divisione che avesse in precedenza designato il Vice Presidente le cui funzioni risultano cessate;
- 3) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora

qualora ottengano designazione da parte di almeno 3 tra Comitati appartenenti all'area territoriale interessata e, eventualmente, Comitato Interregionale e/o Divisione/i interessate/i. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

4) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i delegati dei Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata e, eventualmente, i delegati della divisione interessata, ai sensi del comma 2.

Il Vice Presidente resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, al termine del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

#### Art. 13 – Elezione suppletiva dei Consiglieri Federali

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale rappresentante delle tre aree territoriali si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata, la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato Regionale, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine indicato nella comunicazione di cui sopra;

2) i soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora siano oggetto di designazione da parte di almeno 3 tra Comitati appartenenti all'area territoriale interessata.

3) Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della

ottengano designazione da parte di almeno 3 tra Comitati appartenenti all'area territoriale interessata e, eventualmente, Comitato Interregionale e/o Divisione/i interessate/i. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

4) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i delegati dei Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata e, eventualmente, i delegati della divisione interessata, ai sensi del comma 2.

Il Vice Presidente resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, al termine del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

#### Art. 13 – Elezione suppletiva dei Consiglieri Federali

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale ~~rappresentante delle tre aree territoriali si procede~~ si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati Regionali **interessati appartenenti all'area territoriale interessata**, la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato Regionale, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine indicato nella comunicazione di cui sopra;

2) i soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste **dall'art. 8 lett. d) ed e)**;

3) Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della

Legna Nazionale Dilettanti nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

4) individuati i candidati, la Legna Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea eletta, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i delegati dei Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata.

Il Consigliere Federale in rappresentanza dell'area territoriale interessata resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, al termine del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

#### NORME TRANSITORIE

Legna Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità.

4) individuati i candidati, la Legna Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea eletta, cui partecipano con diritto di voto:

- **esclusivamente** tutti i delegati dei Comitati Regionali **per l'elezione del Consigliere di cui all'art. 8 lett. d)**
- esclusivamente i delegati assembleari dei Comitati regionali appartenenti all'area territoriale interessata **per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 8 lett. e)**

Il Consigliere Federale ~~in rappresentanza dell'area territoriale interessata~~ resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, al termine del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

#### NORME TRANSITORIE e FINALI

**I.** Per l'elezione del Consigliere federale di cui all'art. 8 lett.d) della LND che avverrà nel corrente quadriennio olimpico, si applicano le procedure di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

**II. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme riguardanti il Comitato Interregionale perdono efficacia a far data dalla approvazione da parte del Consiglio Federale delle modifiche alle Norme Procedurali per le assemblee della LND.**

**III. I Delegati Assembleari del Comitato Interregionale di cui all'art. 7 lett. a) restano in carica fino alla fine del corrente quadriennio olimpico.**

I. La decorrenza del computo dei mandati, ai sensi dell'art. 11, del presente Regolamento, entra in vigore a partire dal quadriennio olimpico 2004-2008.

II. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D, si rendano necessarie per ottenere il parere di conformità da parte della F.I.G.C.

#### NORMA FINALE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore all'ottenimento del prescritto visto di conformità.

**IV.** La decorrenza del computo dei mandati, ai sensi dell'art. 11, del presente Regolamento, entra in vigore a partire dal quadriennio olimpico 2004-2008.

**V.** Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D, si rendano necessarie per ottenere **~~il parere di conformità~~** l'approvazione da parte della F.I.G.C.

**VI.** Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore all'ottenimento **~~del prescritto visto di conformità della prescritta approvazione~~** da parte della F.I.G.C.